

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

r.g. 4747 /2018

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto da Maria Elena Martinez nei confronti del Movimento 5 Stelle, osserva quanto segue.

La ricorrente, iscritta all'associazione non riconosciuta "MoVimento 5 Stelle", ha partecipato – secondo le regole statutarie- al procedimento di formazione delle liste di coloro tra i quali sarebbero stati selezionati, attraverso una votazione in rete, i candidati del movimento in vista delle imminenti elezioni politiche (previste per il prossimo 04/03/2018). Entro i termini stabiliti dal regolamento interno, ha formulato la propria proposta di autocandidatura e trasmesso i documenti richiesti; ha quindi verificato che il proprio nominativo non era presente nella lista destinata alla consultazione *on line* per la formazione delle liste elettorali (c.d. *parlamentarie*). Ciò benché ella rivestisse tutti i requisiti per entrare a far parte della rosa dei candidabili, sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari.

Ella ha dunque dato avvio ad un procedimento cautelare atipico, al fine di ottenere giudizialmente in via urgente la sospensione delle *parlamentarie* del M5S e la loro rinnovazione, previo inserimento del proprio nominativo nelle liste dei potenziali candidati.

La ricorrente afferma che l'accaduto abbia leso il suo diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, nonché il diritto soggettivo che le competeva in quanto titolare di tutti i requisiti richiesti dalle regole interne dell'associazione di cui è parte.

ooo

Le indicazioni costituzionali in ordine al rapporto tra democrazia e partiti vengono dall'art. 49, che recita "*Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale*".

Il richiamo al metodo democratico dunque, nella Costituzione Italiana, appare dettato con riguardo specifico al profilo esterno dei partiti politici, e volto ad assicurare la garanzia del pluralismo e della competizione pacifica, ed è noto che il dibattito circa l'opportunità di costituzionalizzare anche il medesimo principio con riferimento alla vita interna dei partiti, si concluse in Assemblea Costituente in senso negativo, ritenendo dunque tale profilo (afferente alla tutela dei singoli all'interno delle associazioni partitiche) subvalente rispetto alla necessità di protezione dei partiti dall'ingerenza dello stato nei loro affari interni.



Sebbene il dibattito relativo alla democrazia interna ai partiti non sia affatto sopito, e vi sia chi sostiene l'opportunità di un intervento legislativo in tal senso orientato, resta la considerazione che l'adesione ad un partito avviene su base volontaria, ed il partito, per quanto funzionale alla "determinazione della politica nazionale", mantiene la natura di associazione di diritto privato; pertanto l'eventuale lesione di prerogative, aspettative individuali o veri e propri diritti soggettivi conseguenti ad una gestione *dispotica* o poco trasparente delle dinamiche associative, non può ritenersi ad oggi dotata di copertura costituzionale.

Per quanto qui interessa, in sintesi, non sembra sostenibile che la Costituzione imponga che all'interno dei partiti siano assicurate procedure democratiche di selezione dei candidati, sebbene appaia evidente che tale indicazione dovrebbe intendersi come preferenziale in un'ottica autenticamente rispettosa dei valori fondanti del nostro sistema costituzionale.

Neppure il parametro dell'art. 51 della Costituzione appare violato; è da ritenere infatti che la norma sia dettata al fine di impedire che l'accesso alle cariche elettive possa essere arbitrariamente ed irragionevolmente limitato dall'autorità amministrativa o dal legislatore, e non già ad orientare i singoli partiti nella scelta dei rispettivi candidati. Ma ciò che maggiormente rileva è che le consultazioni usualmente note come primarie (in questo caso *parlamentarie*) non afferiscono direttamente al diritto di elettorato passivo: i chiamati alla consultazione popolare, comunque la si voglia denominare, manifestano una opzione rispetto alla individuazione di soggetti candidabili, ma non determinano né il contenuto delle liste, né tantomeno svolgono una funzione elettorale in senso proprio. Si tratta tecnicamente dunque di una proposta, il cui grado di vincolatività rispetto alle scelte finale dei vertici del partito, cui è istituzionalmente riservato il potere di designazione dei candidati, dipende dal contenuto stesso delle norme statutarie e regolamentari, e dunque in ultima analisi da atti di autonomia privata.

Solo laddove l'ordinamento giuridico includesse espressamente le primarie nell'iter elettorale (come avviene per gli ordinamenti di alcune regioni italiane), le consultazioni assumerebbero valenza pubblicistica e si giustificerebbe in primo luogo un intervento legislativo volto a democratizzare e rendere trasparente il procedimento di pre – selezione, e, conseguentemente, il ricorso a rimedi giurisdizionali volti a ripristinare l'eventuale legalità violata.

Argomenti in tal senso si traggono anche dalla lettura della sentenza della Corte Cost. n. 256/2010, nella quale la consulta ha respinto la richiesta di emettere una sentenza additiva che introducesse la "*competenza degli uffici elettorali, relativa alla verifica del rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle normative, di tipo statuario o legislativo (queste ultime, peraltro, neppure indicate), nella fase, politicamente molto delicata, nella quale si individuano i soggetti da candidare e si delineano gli aspetti salienti della stessa partecipazione del partito politico alla competizione elettorale*", soprattutto in assenza di norme volte alla "*preventiva determinazione di*



criteri oggettivi per tale valutazione; ciò che rientra indiscutibilmente nella discrezionalità del legislatore". E' da sottolineare in particolare che la Corte non ha ravvisato in proposito "una soluzione costituzionalmente obbligata sia per quanto attiene al tipo di tutela che dovrebbe essere introdotta a favore dei soggetti interessati, sia per quanto concerne i criteri in base ai quali gli uffici elettorali medesimi dovrebbero decidere le relative controversie interne alle organizzazioni di ciascun partito politico – le cui normative, ove esistenti, potrebbero presentare profili del tutto specifici in relazione alle rispettive loro organizzazioni – sia, infine, quanto al relativo procedimento. Elementi, questi, in ordine ai quali deve potersi esplicitare pienamente la discrezionalità politica del legislatore, data la pluralità delle possibili soluzioni concretamente adottabili – nel quadro di una più ampia valutazione attinente all'attuazione di quanto previsto dall'art. 49 Cost. – quanto al diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

E' dunque da escludere che la vicenda personale di Maria Elena Martinez possa ricondursi alla violazione di diritti costituzionalmente protetti, e richieda sotto questo profilo l'adozione di una tutela immediata ed urgente.

Assume ancora la ricorrente che il procedimento adottato in concreto non sia stato comunque rispettoso delle stesse disposizioni statutarie interne, secondo cui (v. 3, lettera b), numero 3 Statuto) *"Ciascun iscritto al "Movimento 5 Stelle" ha il diritto..... di candidarsi per le elezioni nazionali, europee, regionali e locali, secondo le modalità di cui al presente statuto".*, ed ancora (v. lett. c) *"Le autocandidature di ciascun iscritto possono essere avanzate da parte di quest'ultimo e, comunque, subordinatamente alla verifica, con esito positivo, della sussistenza e/o permanenza dei requisiti di cui alla lettera a) del presente articolo in capo al medesimo e/o degli ulteriori requisiti che potranno essere dettagliati con apposito Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto.*

Non possono avanzare la propria candidatura gli iscritti che siano sottoposti ad un procedimento disciplinare e/o che abbiano subito la sanzione (eventualmente anche in via cautelare) della sospensione.

Le modalità per presentare le candidature verranno di volta in volta dettagliate da specifico Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto".

Martinez ribadisce di essere titolare dei requisiti previsti dalla menzionata lettera a) ai fini dell'adesione al Movimento, ovvero: possesso della cittadinanza italiana, maggiore età, non adesione ad altri partiti politici e/o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli del M5S, non essere stata espulsa o aver subito provvedimenti disciplinari o non avere in corso procedimenti giudiziari con qualsivoglia realtà associativa che



agisca o abbia agito sotto il simbolo del “*MoVimento 5 Stelle*”. Ancora rappresenta di possedere i “*requisiti per l'autocandidatura*” - elencati dall'art. 6 del regolamento:

(“a. dovrà essere iscritto all'Associazione Movimento 5 Stelle con sede in Roma (l'iscrizione si ritiene completa con la certificazione dell'identità);

b. dovrà aver accettato lo Statuto ed il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle e condividerne totalmente il suo contenuto;

c. non dovrà essere iscritto ad alcun altro partito;

d. non dovrà aver in corso contratti di collaborazione di qualsivoglia natura e/o di lavoro subordinato con portavoce eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle e/o con gruppi di portavoce eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle; dovrà eventualmente fornire una lettera di dimissioni all'atto dell'accettazione e sarà escluso dalle candidature e sottoposto a sanzioni disciplinari in caso di dichiarazioni mendaci

e. costituisce condotta grave ed incompatibile con la candidatura la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico

f. nel caso in cui sia a conoscenza di indagini o procedimenti penali a suo carico dovrà fornire un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una breve relazione illustrativa dei fatti, con autorizzazione espressa alla pubblicazione di tali atti nell'ambito dello spazio riservato a ciascun candidato.

g. non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura;

h. non dovrà essere iscritto ad associazioni massoniche;

i. non dovrà aver mai partecipato a elezioni di qualsiasi livello, né aver svolto un mandato elettorale o ricoperto ruoli di amministratore e/o componente di giunta o governo, con forze politiche diverse dal MoVimento 5 Stelle a far data dal 4 ottobre 2009;

j. dovrà risiedere nel collegio plurinominali o metropolitano per il quale intende proporre la candidatura;

k. per la circoscrizione estero dovrà risiedere nella ripartizione territoriale per la quale intende proporre la candidatura;

l. alla data delle elezioni dovrà aver compiuto 25 anni per candidarsi alla Camera e 40 anni per il Senato;

m. chi avrà compiuto 40 anni di età alla data del 1 gennaio 2018 potrà proporre la propria candidatura esclusivamente al Senato. Tale obbligo non è previsto per coloro che ricoprono attualmente l'incarico di portavoce alla Camera;

n. coloro che ricoprono una carica elettiva con scadenza (prevista o effettiva) nella primavera 2018, possono avanzare la loro candidatura;

o. non dovrà essersi dimesso o aver rinunciato ad una carica elettiva, fatti salvi i casi di scioglimento o commissariamento anticipato dell'organo e/o comprovate ragioni di salute e non dovrà aver cambiato gruppo consiliare e/o parlamentare;

p. non dovrà risultare candidato per altre consultazioni elettorali a

qualsiasi livello che si terranno nell'anno 2018;

q. nel caso in cui abbia ricoperto incarichi/ruoli di presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario di organismi e/o enti di qualsiasi natura giuridica, pubblici o privati, commerciali o no profit, dovrà fornire i bilanci e gli statuti di tali soggetti precisando altresì i compensi ricevuti a qualsiasi titolo;

r. all'atto dell'autocandidatura ogni candidato si impegna, qualora la sua candidatura dovesse essere accettata e successivamente risultasse eletto alla Camera o al Senato, a onorare quanto previsto dall'articolo 5 del Codice Etico ed erogare un contributo mensile di euro 300 destinato al mantenimento delle piattaforme tecnologiche che supportano l'attività dei gruppi e dei singoli parlamentari”).



Infine rappresenta (e la circostanza non è contestata dalla controparte costituita) di avere seguito pedissequamente l'iter per così dire burocratico seguito per l'autocandidatura alle parlamentarie.

A fronte di tale rappresentazione, M5S evidenzia che secondo le previsioni statutarie al Capo Politico (organo del Movimento) è attribuita la facoltà insindacabile di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 stelle, e di escludere con proprio parere vincolante l'accettazione della candidatura. Sostiene dunque la difesa del Movimento che in concreto tale facoltà sia stata esercitata nei confronti della Martinez, come emerge implicitamente dalla circostanza che il suo nominativo non sia apparso nelle liste pubblicate il 16.1.2018 sulla così detta "Piattaforma Rousseau".

L'obiezione appare fondata, prescindendo da ogni considerazione circa la evidente distanza di tale clausola statutaria da canoni minimi di democrazia interna (distanza che si ravvisa peraltro in più di un passaggio statutario).

Né vale contrapporre – come fa la ricorrente – la tesi che il "veto" del Capo Politico avrebbe dovuto esserle formalmente comunicato, posto che le norme statutarie in proposito non prevedono alcun iter procedimentale specifico né alcuna formalità tipica di adozione, manifestazione o motivazione del parere negativo vincolante.

Sotto questo profilo dunque, pur a fronde della comprensibile perplessità in ordine all'accaduto, resta giuridicamente irrilevante la circostanza che ad oggi, neppure nel costituirsi in questo procedimento, il Movimento in persona del suo capo politico, abbia reso note le ragioni sottese alla decisione di non includere Maria Elena Martinez nelle proprie liste.

Il ricorso non può essere accolto non ravvisandosi sufficienti elementi di fondatezza del diritto fatto valere.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.

Si comunichi

Roma, 19.2.2018

il giudice
Cecilia Pratesi

